***CONVENZIONE***

***PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI NEL SETTORE SANITARIO.***

L'anno 2020 il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso l’Ufficio del Commissario Straordinario A.R.I.C. in Pescara.

TRA

L’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (in seguito A.R.I.C.), con sede in Tortoreto Lido (Teramo), Via Napoli, 4 e sede operativa in Pescara, alla Via Catullo, 17-39 C.F. 91022630676, quale Soggetto Aggregatore, Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza della Regione Abruzzo, rappresentata dal Commissario Straordinario e dal sub Commissario per la committenza, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 65 del 4 ottobre 2019

Е

l’Azienda Sanitaria Locale di Avezzano-Sulmona- L’Aquila, C.F. 017924109662

rappresentata dal Direttore Generale

l’Azienda Sanitaria Locale di Teramo, C.F. 00115590671

rappresentata dal Direttore Generale

l’Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti, C.F. 02307130696

rappresentata dal Direttore Generale

l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, C.F. 01397530682

rappresentata dal Direttore Generale

**PREMESSO CHE:**

* l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, 1 prevede che: “*Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*”;
* l’art. 9, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, statuisce che le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo 9 e che in ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35;
* l’art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ha stabilito che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, possono ricorrere alle centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;
* il comma 3 bis del predetto art. 33 stabilisce che i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui al D. Lgs. 267/2000 ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa i comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A. o da un altro soggetto aggregatore di riferimento;
* con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, in attuazione dell’art. 9 comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 66 del 2014, è stato istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, stabilendone i compiti, le attività e le modalità operative;
* in forza della delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione si è proceduto all’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 9, comma 1 di cui del decreto legge 66/2014, dei soggetti aggregatori designati, fra cui la Stazione Unica Appaltante Abruzzo**,** alloraincardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e segnatamente nel Servizio Genio Civile di L’Aquila;
* l’art. 9, comma 3, del decreto legge 66/2014 prevede che, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure;
* il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 individuano le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni Appaltanti devono obbligatoriamente rivolgersi al Soggetto Aggregatore Regionale ovvero a Consip S.p.A. per le relative acquisizioni;
* l’articolo 9, comma 9 del decreto legge 66/2014, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori~~;~~
* il comma 548 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) testualmente recita: “*Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.*”;
* il comma 549 della predetta legge di stabilità 2016, così dispone: ”*Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza*”;
* la L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 disciplina, innovandolo, il sistema degli acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale d’Abruzzo di cui alla L. R. 24 dicembre 1996, n. 146;

**RICHIAMATO** il considerato in diritto della Determinazione ANAC 25 febbraio 2015, n. 3 che, in relazione ai rapporti tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore, ha stabilito che: “*nell’ottica di una lettura sistematica delle disposizioni di riferimento (peraltro non opportunamente coordinate dalla novella normativa), si può concludere che la nozione di soggetto aggregatore presuppone, quanto a funzione, quella di centrale di committenza, ma nel contempo la supera, costituendo la prima una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di centrale di committenza “qualificata” ed “abilitata” (*ex lege *o tramite preventiva valutazione dell’A.N.AC. e successiva iscrizione nell’apposito elenco) all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono. Pertanto, pur con la precisazione appena evidenziata, si può ritenere che il soggetto aggregatore sia una centrale di committenza”;*

**TENUTO CONTO** della necessità di implementare a livello organizzativo e funzionale l’A.R.I.C. nel rispetto dei contenuti della nota ANAC prot. 313 del 4 gennaio 2017;

**RICHIAMATI:**

* la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 - *Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)*;
* la L.R. 12 gennaio 2018, n. 4 – “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti*”;
* il Decreto Presidenziale n. 5 del 2 febbraio 2018 – Nomina del Commissario Straordinario ARIC, di cui all’art. 2 della L. R. 12 gennaio 2018, n. 4 “*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2016*” e successiva proroga operata con D.P.G.R. 1° febbraio 2019, n. 10;

**VISTI** gli atti deliberativi di seguito riportati:

* D.G.R. n. 40 del 2 febbraio 2018 - *Determinazioni di cui all’art. 2, L.R. 12 gennaio 2018, n. 4 recante “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2016”*;
* D.G.R. n. 349 del 24 maggio 2018 – *Approvazione Piano Programma del Commissario A.R.I.C. nominato con Decreto presidenziale n. 5/2018*;
* D.G.R. n. 610 del 7 agosto 2018 – *Regolamento di attuazione A.R.I.C. – Modifica ai sensi delle disposizioni transitorie dell’art. 3 comma 3 della L.R. 34/2016 e s.m.i.*;
* D.G.R. n. 720 del 28 settembre 2018 - *Regolamento di attuazione A.R.I.C. – Modifica ai sensi delle disposizioni transitorie dell’art. 3 comma 3 della L.R. 34/2016 e s.m.i. – Rettifica D.G.R. 610/2018*;
* D.G.R. n. 761 del 9 ottobre 2018 – *L. R. 27 settembre 2016 n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Disposizioni attuative*;
* D.G.R. n. 779 del 16 ottobre 2018 – *L. R. 27 settembre 2016 n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Integrazioni alla D.G.R. 761 del 09.10.2018*;
* D.G.R. n. 1008 del 20 dicembre 2018 – *Direttive Competenze ARIC in materia di Centrale Unica di Committenza e Soggetto Aggregatore*;
* D.G.R. n. 501 del 14 agosto 2019 – *Regolamento di attuazione A.R.I.C. – Modifica ai sensi delle disposizioni transitorie dell’art. 3 comma 3 della L.R. 34/2016 e ss.mm.ii.*;
* D.G.R. 582 del 4 ottobre 2019 – *Modifica del regolamento di attuazione A.R.I.C. – approvato con D.G.R. 501 in data 14.08.2019*;

**RILEVATO** che:

* con nota Prot. n. RA/0299744/18 del 30 Ottobre 2018, il Direttore Generale della Regione Abruzzo ha avanzato richiesta di modifica di iscrizione del Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui alla Delibera ANAC del 31 Gennaio 2018;
* con nota Prot. uscita numero 0095533 del 21 Novembre 2018, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha comunicato che, alla prima occasione utile, procederà all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’artico 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, per il Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo da Stazione Unica Appaltante ad A.R.I.C.

**VISTO** il D.P.G.R. n. 65 del 4 ottobre 2019 – *Agenzia Regionale di Informatica e Committenza – A.R.I.C. nomina Commissario Straordinario e sub commissari*;

**VISTI** altresì**:**

* l’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dal D. Lgs. [18 aprile 2016, n. 50](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART367) e dall’[art. 1, comma 420 e 421 della L. 11 dicembre 2016, n. 232](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842458ART440);
* l’art. 37 del D. Lgs[. 18 aprile 2016, n. 50](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART367) recante: “*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*”;

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

**Oggetto e finalità della convenzione**

1. La presente convenzione regolamenta i rapporti tra l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza (di seguito per brevità: A.R.I.C.), nella sua qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo, Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza, e le AA.SS.LL. di Avezzano – Sulmona - L’Aquila, di Teramo, di Lanciano -Vasto-Chieti e di Pescara, per lo svolgimento delle procedure di gara aventi ad oggetto l’acquisizione di beni e servizi nel settore sanitario, nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 11 luglio 2018 ed, ove richiesto dalle predette AA.SS.LL., nelle ulteriori categorie merceologiche ivi non espressamente previste.
2. Le Aziende Sanitarie riconoscono la competenza esclusiva di A.R.I.C. nello svolgimento delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi ex D.P.C.M. 11 luglio 2018.
3. La finalità della presente convenzione è quella di consolidare il modello organizzativo precedentemente attuato, favorendo un ulteriore e qualificato sviluppo della sinergia esistente tra gli enti del S.S.R. abruzzese e l’A.R.I.C., nonché la condivisione di un patrimonio comune di competenze per l’accelerazione e lo snellimento delle procedure di gara. A tal fine, le parti si rendono disponibili alla condivisione di spazi comuni per l’espletamento delle attività nonché all’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate ed in corso di vigenza per la copertura di posti vacanti disponibili ovvero altre forme di mobilità del personale.
4. Nei rapporti con le Aziende Sanitarie, A.R.I.C. si occupa: a) della programmazione annuale e dei relativi aggiornamenti, sulla scorta dei fabbisogni forniti dalle stesse AA.SS.LL. e con interlocuzione costante con le Amministrazioni competenti; b) del coordinamento del Comitato Tecnico; c) del coordinamento dei Collegi Tecnici, fornendo supporto all’aggregazione dei fabbisogni e alla redazione dei documenti tecnici di gara, per quanto non di espressa competenza dei R.U.P.; d) confronto con i Dipartimenti Regionali di riferimento per l’applicazione degli indirizzi necessari allo svolgimento della procedura di gara, ove del caso; d) analisi del mercato con particolare riferimento alle *best practice* dei Soggetti Aggregatori; e) gestione del sistema SIMOG e dei CIG, per quanto non di espressa competenza dei R.U.P.; g) adempimenti di pubblicità legale; h) gestione della gara telematica sulla piattaforma di e-procurement del Soggetto Aggregatore; i) stipula degli Accordi Quadro.

**ARTICOLO 2**

**Regime del distacco funzionale**

1. A richiesta dell’A.R.I.C., le Aziende Sanitarie autorizzano il distacco funzionale del personale dipendente che vanti competenze professionali in materia di procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi. Le Aziende Sanitarie individuano nominativamente, volta per volta, il personale da distaccare, sulla base delle specifiche esigenze di gara.
2. I dipendenti distaccati presso l’A.R.I.C. mantengono il rapporto di dipendenza con l’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, la retribuzione fissa e variabile di spettanza per la posizione ricoperta, il trattamento previdenziale ed assistenziale, il regime infortunistico e la sede di lavoro. Sono sottoposti al potere organizzativo dell’Azienda di appartenenza, anche con riguardo agli aspetti disciplinari ed alla valutazione della performance. Il personale distaccato presta la propria attività lavorativa per l’A.R.I.C. con funzioni di Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) ovvero di supporto al R.U.P., relativamente alle procedure di acquisizione di beni e servizi nel settore sanitario.
3. Le Aziende sanitarie sono tenute a munirsi di apposito regolamento e fondo dedicato per la retribuzione dei dipendenti che svolgano attività in regime di distacco, nei limiti e secondo le previsioni di legge.
4. Il distacco del personale è attivato per la durata delle singole procedura di gara, a prescindere da diversa indicazione prevista nei singoli atti di distacco, in cui il dipendente delle Aziende sanitarie sia stato individuato per lo svolgimento delle attività di R.U.P. o di supporto al R.U.P. I distacchi autorizzati ed eventualmente venuti a scadenza, prima della sottoscrizione della presente convenzione, si intendono rinnovati, senza soluzione di continuità, fino alla definizione della procedura di gara per cui gli stessi siano stati autorizzati.
5. Per le procedure di gara aventi ad oggetto l’acquisizione di beni e servizi ricadenti in categorie merceologiche non espressamente previste nel D.P.C.M. 11 luglio 2018, le parti possono prevedere ulteriori forme collaborazione e supporto alle attività svolte dall’A.R.I.C., in base alle esigenze tecnico – economiche espresse dalla stessa Agenzia, che saranno oggetto di specifiche pattuizioni.

**ARTICOLO 3**

**Comitato di coordinamento**

1. E’ costituito un Comitato di Coordinamento delle attività di cui alla presente convenzione. Di esso fanno parte i Direttori delle UO di Acquisizione beni e servizi delle AA.SS.LL. o chi ne svolge le funzioni secondo l’ordinamento aziendale. Tale Comitato è presieduto dal Commissario Straordinario A.R.I.C. oppure dal sub Commissario per la Committenza o ancora dal Direttore Generale dell’Agenzia, adeguatamente supportato dal personale della struttura.
2. Il Comitato di Coordinamento svolge i seguenti compiti: a) pianificazione dei fabbisogni; b) programmazione degli interventi e delle procedure di gara; c) individuazione dei R.U.P. per ogni intervento e procedura di gara, con indicazione delle relative tempistiche; d) organizzazione del lavoro del personale distaccato, anche con riguardo al rispetto degli interventi programmati.
3. In caso di gravi inadempimenti con riguardo alle attività di competenza del personale distaccato, il Commissario Straordinario A.R.I.C., oppure il sub Commissario per la committenza ovvero il Direttore Generale dell’Agenzia, provvede a segnalarlo tempestivamente e formalmente agli organi di vertice dell’Azienda, ai fini delle eventuali valutazioni, anche disciplinari, conseguenti e di ipotetiche sostituzioni.

**ARTICOLO 4**

**Struttura di assistenza tecnica al Responsabile Unico del Procedimento**

1. Le funzioni di R.U.P. (responsabile unico del procedimento) ai sensi del D. lgs n. 50/2016, sono in capo all’A.S.L. convenzionata.
2. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il R.U.P. provvede all’acquisizione del Codice identificativo di Gara (CIG) e del Codice di Progetto (CUP).
3. Il R.U.P. fornisce tutte le indicazioni di carattere tecnico e le modalità di affidamento: dati identificativi del servizio o fornitura, quadro economico, tempo di esecuzione, tipo di procedura di aggiudicazione, identificazione delle categorie (ove necessario), criteri di valutazione nel caso di offerte economicamente più vantaggiose, scelta degli elementi di valutazione e loro peso, predisposizione degli atti di gara.
4. E’ in capo al R.U.P., eventualmente con il supporto della commissione giudicatrice, la verifica della congruità delle offerte anormalmente basse, nonché ogni funzione spettante ex lege.
5. A richiesta, A.R.I.C. costituisce, in ragione delle proprie possibilità organizzative e della complessità delle attività da svolgere, una struttura di assistenza tecnica, con i profili professionali necessitanti, che assista il personale distaccato con funzioni di R.U.P..
6. Fermo il disposto di cui all’art. 1, comma 3 della presente convenzione, la predetta struttura interviene nell’ambito delle procedure di gara per gli adempimenti non espressamente ricondotti alle competenze del R.U.P., in applicazione del Codice del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
7. Per il caso di mancato adempimento ovvero di ritardato adempimento degli obblighi in capo al RUP, che siano segnalati dal personale dell’A.R.I.C., il Commissario Straordinario, oppure il sub Commissario per la committenza ovvero il Direttore Generale dell’Agenzia, da immediata comunicazione alla ASL di appartenenza che provvederà all’adozione dei conseguenti adempimenti.

**ARTICOLO 5**

**Modalità operative delle AA.SS.LL.**

1. Le AA.SS.LL. indicano un referente principale da contattare (nomi, cognomi, e mail, telefono cellulare e telefono d’ufficio) per ogni esigenza manifestata da parte di A.R.I.C., fornendo anche i recapiti di un sostituto.
2. Le AA.SS.LL. predispongono ed aggiornano elenchi di soggetti da indicare per i comitati tecnici, distinti per tipologia di specializzazione e in base alle categorie merceologiche, affinché i predetti comitati siano rapidamente costituiti, comunque nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento delle relative richieste da parte di A.R.I.C.

**ARTICOLO 6**

**Spese**

1. Per ogni procedura di gara, la cui gestione è delegata ad A.R.I.C., il Committente deve corrispondere le spese generali: eventuali spese di pubblicazione dell’appalto, compensi da corrispondere ai commissari esterni, il contributo ANAC dovuto dalla Stazione appaltante ed ogni eventuale ed ulteriore costo. A tal fine, le AA.SS.LL. costituiscono un fondo dedicato per fare fronte tempestivamente a tali oneri.
2. Le AA.SS.LL. costituiscono apposito fondo ai sensi dell’art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai fini della corresponsione del relativo incentivo, anche dotandosi di apposito regolamento e svolgendo autonomamente le verifiche istruttorie preliminari alla corresponsione nei termini di legge. Altresì, le AA.SS.LL. possono corrispondere su richiesta dell’Agenzia, importi per le attività svolte dal proprio personale nei limiti e nei termini del disposto di cui all’art. 113, comma 5 del D. lgs. n. 50/2016.
3. Le spese legali e tecniche nonché ogni ulteriore onere legato al contenzioso inerente le procedure resta a carico delle Aziende sanitarie interessate, salvo che il contenzioso non sia esclusivamente riferibile alla conduzione della procedura di affidamento da parte dell’Agenzia e comunque derivi da scelte gestionali imputabili esclusivamente ad A.R.I.C.
4. La scelta del legale cui affidare la difesa in giudizio compete esclusivamente ad A.R.I.C. salvo il caso che le Aziende siano direttamente chiamate in giudizio.

**ARTICOLO 7**

**Durata della Convenzione**

1. La Convenzione ha durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione, con possibilità di aggiornamento, modificazioni e rinnovo, previo accordo tra le parti.
2. La presente convenzione, composta di n. nove facciate, è sottoscritta digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

il Commissario Straordinario il sub Commissario per la committenza

*Avv. Daniela Valenza Avv. Carlo Montanino*

Azienda Sanitaria Locale di Avezzano-Sulmona- L’Aquila

Il Direttore Generale

Azienda Sanitaria Locale di Teramo

Il Direttore Generale

Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti

Il Direttore Generale

Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Il Direttore Generale